

Cass., civ. sez. I, del 8 aprile 2015, n. 7003

5.- I tre motivi del ricorso principale, in quanto strettamente collegati, possono essere esaminati congiuntamente.

Mentre il primo motivo è inammissibile, perché prospetta una questione di interesse ad agire diverso rispetto a quello derivante dalla qualità di socio e nel ricorso non sono indicati luogo e modalità di deduzione della nuova questione in sede di merito, il secondo e il terzo motivo sono fondati.

La sentenza n. 2763/1973 - sulla quale è fondata la decisione della corte di merito - non ha più attualità, essendo superata dalla giurisprudenza successiva, e non si dubita più che il patto inter alios comporta solo questioni di legittimazione a disporre con efficacia verso i terzi ma non invalidità del negozio: il patto di prelazione vincola il socio nei confronti degli altri soci, nonché, se recepito (come nella fattispecie) nello statuto, anche nei confronti della società, ma non comporta la nullità del negozio traslativo nel rapporto tra il socio cedente e il terzo cessionario. Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata è viziata.

La giurisprudenza di legittimità ha attraversato sul punto, in effetti, varie fasi, ma, dopo aver affermato che il patto recepito nello statuto, valido inter partes, è inopponibile alla società, salvo che "in presenza di limitazioni poste nello interesse dei soci, come quelle conseguenti all'operatività di clausole statutarie attributive di diritti di prelazione in favore di taluno dei soci medesimi o di tutti, in proporzione delle rispettive quote" (Cass. 3/04/1991 n. 3482 che rileva ai fini del terzo motivo di ricorso), si è attestata sul diverso principio che non "può affermarsi che le clausole di prelazione siano poste solo in funzione di un interesse dei soci, essendo invece innegabile che, in quanto dirette ad assicurare l'omogeneità della compagine sociale, tali clausole siano destinate ad operare (anche) nell'interesse comune dei soci e, quindi, di un interesse che trascende quello, individuale, di ciascuno di essi" (Cass. 14/01/2005 n. 691, in motivazione, che cita i precedenti conformi in cui "è riconosciuto il carattere sociale dell'interesse (organizzativo) sotteso alla clausola statutaria di prelazione (v. Cass. 7859/1993, 7614/1996, 12012/1998)").

Questa impostazione è stata ripresa anche di recente, osservandosi che "è corretto ritenere che, con l'inserimento della clausola di prelazione nell'atto costitutivo, si sia inteso attribuire a tale clausola, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell'ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l'atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare" (Cass. 23/07/2012 n. 12797).

Senonché, da un lato il socio di una società di capitali che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione nel caso di vendita di azioni sociali, statutariamente previsto, non può limitarsi a dimostrare in giudizio l'esistenza del suddetto patto, ma deve anche allegare e provare che dalla violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi, perché l'interesse del socio pretermesso non consiste nel mero rispetto del procedimento di cessione (Sez. 3, Sentenza n. 12797 del 23/07/2012). Dall'altro, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione

comporta l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, e non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari (Sez. 1, Sentenza n. 12370 del 03/06/2014).

Peraltro, l'inefficacia - come ha rilevato il P.G. - colpisce non il trasferimento di tutte le quote ma solo il trasferimento in relazione alla parte per cui v'è stata lesione e, nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che la clausola statutaria prevedeva il "diritto di prelazione in favore degli altri soci, in proporzione alle loro quote" e la corte di merito ha precisato che la violazione si è verificata al diritto di prelazione del socio T titolare del restante 5%.

Nel caso concreto, dunque, l'inefficacia sarebbe stata solo parziale, sì che non poteva essere negata la legittimazione del cessionario delle quote.